

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578/419 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 2598/5.1.3

Udine, 23 febbraio 2010

Ai Presidenti delle Province della Regione

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Commissari straordinari delle Comunità montane

LORO SEDI

e, p.c.:

All'A.N.C.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'U.P.I. Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza XX settembre, 2

33100 UDINE

All'UNCEM, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia,
Via Carnia Libera

33028 TOLMEZZO

Oggetto: Modalità e termini del monitoraggio sul patto di stabilità interno, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione. Comunicazione

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 77¹, del 21 gennaio 2010 che definisce le modalità ed i termini per il monitoraggio sul patto di stabilità ed approva la relativa modulistica.

Di seguito si illustrano le disposizioni che definiscono in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, e si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni di carattere operativo.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

➤ **ENTI DESTINATARI**

Il patto di stabilità interno si applica obbligatoriamente alle province e a tutti i comuni.

Sono escluse le Comunità montane, alle quali si applicheranno le disposizioni per gli enti non soggetti al patto di stabilità.

¹ In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 23 e 23 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono deliberare l'esclusione dai vincoli del patto. La deliberazione dovrà essere adottata dal Consiglio comunale entro e non oltre il 28 febbraio 2010, e dell'avvenuta adozione deve essere data comunicazione entro 15 giorni al Servizio finanza locale. Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo: nota, fax o e-mail.

Ai comuni che hanno deliberato l'esclusione si applicano le disposizioni relative al contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti al patto.²

Riferimenti demografici

Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi del patto di stabilità, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla "Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile" (Istat/Posas) individuata da programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

➤ OBIETTIVI DA RISPETTARE

In base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria regionale due sono gli obiettivi che gli enti devono rispettare:

- 1) conseguimento dell'equilibrio economico;
- 2) riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale.

1. CONSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO

Gli enti devono conseguire l'equilibrio economico previsto dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'equilibrio economico si ottiene:

$ENTRATE\ CORRENTI \geq (SPESE\ CORRENTI + RATE\ AMMORTAMENTO\ MUTUI\ E\ PRESTITI\ OBBLIGAZIONARI + RIMBORSO\ QUOTE\ CAPITALE\ DEBITI\ PLURIENNALI)$

Province e Comuni:

Entrate correnti: Titoli I, II e III del bilancio;

Spese correnti: titolo I e titolo III (al netto degli interventi 1 e 2) del bilancio.

Per la classificazione si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

L'equilibrio economico di competenza, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato dalla differenza tra accertamenti ed impegni di parte corrente relativi ai Titoli di entrata e di spesa come sopra specificati.

L'equilibrio di cassa, sia in sede preventiva che consuntiva, viene determinato:

- a) dalla differenza fra le riscossioni ed i pagamenti di parte corrente relativi ai Titoli di entrata e di spesa come sopra specificati, riferiti alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
- b) in alternativa al procedimento indicato al punto a), il dato relativo alle riscossioni allocate al Titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, nonché alle riscossioni per l'addizionale Irpef, per il

² Contenute nell'articolo 12, commi 28 e 29, della l.r. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e per il trasferimento statale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, può essere conteggiato in misura pari agli accertamenti di competenza, qualora più favorevole. Il calcolo può essere operato sulle singole fattispecie di entrata anche in maniera disgiunta.

Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico vengono apportati i seguenti correttivi:

a) sono sommati alle entrate correnti i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al Titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) sono detratte dalle spese correnti:

⇒ le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative e applicato alla parte corrente del bilancio;

⇒ le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio e sostenute per:

- il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale;
- copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi;

⇒ le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000;

⇒ le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui;

⇒ **per il solo anno 2010** è consentita la detrazione di spese correnti (ripetitive) finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del 50%.

Ulteriori indicazioni per il calcolo delle voci ai fini della determinazione dell'equilibrio economico:

a) la voce relativa a "*pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 10, lettera b), punti 1, 2 e 3, e comma 10 bis della LR 17/2008*", viene compilata, solo per la parte cassa, conteggiando eventuali pagamenti a residui su spese impegnate negli anni precedenti e finanziate con avanzo come sopra specificato. Nelle precedenti caselle vanno invece inseriti gli importi delle spese impegnate e pagate nell'anno corrente e finanziate con avanzo di amministrazione;

b) è stata inserita la voce "*eventuali quote per estinzione anticipata di mutui*", che negli anni precedenti era inserita nelle quote di capitale di ammortamento di mutui e prestiti. Tale voce va a ridurre le spese, in quanto rientra tra i correttivi sopra elencati.

2. RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PRODOTTO INTERNO LORDO

Gli enti devono ridurre il rapporto tra il proprio debito ed il prodotto interno lordo nazionale (pil). Tale riduzione è differenziata sulla base della tipologia di ente e della classe demografica come di seguito specificato:

a) per le province ed i comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, il rapporto calcolato al 31/12/2009 sullo **stock di debito esistente al 31 dicembre 2009**³, è ridotto nel triennio 2010-2012, pertanto la riduzione verrà valutata al 31/12/2012;

³ Debiti di finanziamento da conto del patrimonio.

b) per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la riduzione del rapporto nel triennio costituisce indirizzo di carattere generale. Il calcolo viene effettuato come indicato al punto a).

Sulla base delle disposizioni che determinano la popolazione ai fini del patto di stabilità⁴ (penultimo anno precedente a quello di riferimento), i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2010 hanno deliberato l'esclusione e supereranno la soglia dei 5.000 abitanti negli anni 2009 e 2010, saranno soggetti obbligatoriamente alle regole del patto a decorrere dal 2011. In tal caso la riduzione del debito verrà valutata in riferimento non all'intero triennio 2010-2012 ma solo agli anni per i quali vige l'obbligo.

Valori del prodotto interno lordo nazionale

Per il triennio 2010-2012 i valori del pil da utilizzare per il calcolo del rapporto sono i seguenti, espressi in milioni di euro:⁵:

- **2009:** euro 1.530.905
- **2010:** euro 1.564.796
- **2011:** euro 1.623.380
- **2012:** euro 1.685.439
- **2013:** euro 1.751.569

Per l'**anno 2009**, i valori del pil utilizzati per il calcolo del rapporto debito/pil nel modello 1 (con i dati di previsione) verranno mantenuti anche per la determinazione del rapporto nel modello 2 (con i dati di consuntivo) e modello 5 (consuntivo triennale) e sono i seguenti⁶:

- **2008:** euro 1.594.560
- **2009:** euro 1.640.242
- **2010:** euro 1.687.885
- **2011:** euro 1.741.254
- **2012:** euro 1.800.558
- **2013:** euro 1.863.041

I comuni che conseguono l'obiettivo di riduzione nel triennio e che sono tenuti, per l'anno 2009, alla compilazione anche del modello 5 con i dati a rendiconto, cumulati per il triennio, utilizzano quale valore del pil per l'anno 2006, quello comunicato con nota prot. n. 6666/5.1.3 del 20 aprile 2007 (valore del pil 2006: 1.468.646).

⁴ Articolo 12, comma 32, LR 17/2008.

⁵ Desunti dal Documento di programmazione economico e finanziaria e dalla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri e comunicati da ultimo con nota prot. n. 17380/5.1.3 dd. 6 novembre 2009, inviata a cura di questo Servizio a tutti gli enti locali

⁶ Comunicati da questo Servizio con nota prot. n.18794/1.2.9 del 4 dicembre 2008.

Il risultato del rapporto deve essere un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero.

Determinazione dello stock di debito

Ai fini della determinazione dell'ammontare del debito ai fini del patto sono operate le seguenti esclusioni:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea, e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;
- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2001) e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica nella misura del 50% e per interventi a tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella misura del 50%. Nel caso in cui tali tipologie di mutui beneficino anche di contributo ai sensi della lettera a), l'importo da portare in detrazione ai fini del patto sarà quello proporzionato al contributo unitamente al 50% della parte che rimane in carico all'ente. (Ad esempio se l'ente riceve su un mutuo di 100 euro una contribuzione di 60 euro può detrarre 60 euro e il 50% dei 40 euro che rimangono a suo carico: in totale 80 euro);
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

Gli accordi di programma tra Regione ed enti locali, per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l'indebitamento a carico degli enti locali venga imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/pil, su più annualità, per un massimo di tre.

Si unisce il prospetto relativo al **modello 1A** con l'indicazione, a fianco delle principali voci, di alcuni suggerimenti per l'inserimento dei dati.

AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI DI PREVISIONE		
		IMPORTI
D Iniz.	Debito al 31/12 anno precedente	stock di debito dell'ente da conto del patrimonio al 31/12/2009
	<i>a detrarre</i>	
Q lorda	Quota capitale da rimborsare *	Titolo III della spesa esclusi gli interventi 1 e 2
	<i>a detrarre</i>	
Q1	quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Le <u>detrazioni</u> da apportare alla "Q lorda" si riferiscono all'indebitamento che si intende contrarre dall'01/01/2010 e saranno effettuate a decorrere dall'anno in cui il mutuo e il prestito obbligazionario entrano in ammortamento. Sono correlate alle detrazioni apportate sui mutui e prestiti ed inserite alle voci da M1 a M5
Q2	quote da rimborsare su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
Q3	quote da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
Q4	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
Q5	quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	
	<i>a sommare</i>	
Q6	riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	Tale voce relativa alle <u>riduzioni di mutui e prestiti da altre cause</u> (esempio: riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale) si somma alla Q lorda, quindi riduce lo stock di debito
Q netta	Quota capitale da rimborsare ai fini del patto (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5)	
	<i>a sommare</i>	
M lordi	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi (compresi eventuali debiti pluriennali)	Tutti i mutui e i prestiti che si prevede di contrarre nel 2010
	<i>a detrarre</i>	
M1	indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Le <u>detrazioni</u> da apportare a "M lordi" si riferiscono ai mutui e ai prestiti che si prevede di contrarre nel 2010
M2	mutui da assumere in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
M3	indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	

M4	indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
M5	indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17 LR 17/2008) per la parte imputata agli esercizi successivi	
M Netti	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4 e M5)	
D. Finale	debito al 31/12 anno in corso (D Iniz. - Q netta + M netti)	
	Debito/Pil anno precedente	
	Debito finale/Pil stimato anno in corso	

Per la compilazione del **modello 1B** si utilizza lo stesso procedimento con i dati a rendiconto.

Gli enti sono tenuti a produrre annualmente i modelli 1A e 1B anche se l'obiettivo è su base triennale.

Si unisce, inoltre, il prospetto relativo al **modello 2A** con l'indicazione, a fianco delle principali voci, di alcuni suggerimenti per l'inserimento dei dati.

AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO		
Dati cumulati 2010 - 2012 di previsione		
		IMPORTI
D Iniz.	Debito al 31/12/2009	stock di debito dell'ente da conto del patrimonio al 31/12/2009
	<i>a detrarre</i>	
Q lorda	Quota capitale da rimborsare *	Titolo III della spesa esclusi gli interventi 1 e 2 - dati cumulati per gli anni 2010-2011-2012
	<i>a detrarre</i>	
Q1	quote da rimborsare su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Vanno inserite le detrazioni - cumulate per il triennio - operate sull'importo della quota lorda di capitale da rimborsare e relative ai mutui e ai prestiti che si prevede di contrarre a decorrere dall'anno 2010. Sono correlate alle detrazioni apportate sui mutui e prestiti ed inserite alle voci da M1 a M5
Q2	quote da rimborsare su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
Q3	quote da rimborsare su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
Q4	quote da rimborsare su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
Q5	quote da rimborsare su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	

	a sommare	
Q6	riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	Tale voce relativa alle riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (esempio: riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitale) si somma alla Q lorda, quindi riduce lo stock di debito
Q netta	Quota capitale da rimborsare ai fini del patto (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5)	
	a sommare	
M lordi	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere (compresi eventuali debiti pluriennali)	Tutti i mutui e i prestiti che si prevede di contrarre nel triennio 2010-2012
	a detrarre	
M1	indebitamento da contrarre a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	Vanno inserite le detrazioni - cumulate per il triennio - operate sull'importo dei mutui e dei prestiti lordi che si prevede di contrarre a decorrere dall'anno 2010
M2	mutui da assumere in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	
M3	indebitamento da contrarre per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	
M4	indebitamento da contrarre per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	
M5	indebitamento da contrarre per accordi di programma (art. 12, comma 17 LR 17/2008) per la parte imputata agli esercizi successivi	
M Netti	Mutui da assumere e prestiti obbligazionari da emettere ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4 e M5)	
D. Finale	debito al 31/12 /2012 (D Iniz. - Q netta + M netti)	
	Debito/Pil anno 2009	
	Debito finale/Pil stimato al 31/12/2012	

Per la compilazione del **modello 2B** si utilizza lo stesso procedimento con i dati a rendiconto.

Ulteriori precisazioni per il calcolo delle voci contenute nei prospetti del debito:

- a) laddove l'importo relativo al rimborso della quota capitale non sia iscritto nel Titolo III della spesa perché effettuato direttamente dal soggetto che ha concesso il contributo, si ritiene corretto, ai fini del patto, portarlo in aumento della "Q lorda"; pertanto andrà inserito nella voce "Q6" (riduzioni di mutui e prestiti da altre cause), che viene poi sommata alla "Q lorda". Un tanto per tenere distinti i due importi e non alterare l'importo della "Q lorda" che deve corrispondere al Titolo III della spesa, esclusi interventi 1 e 2;

- b) non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.

Enti esonerati dall'obbligo di riduzione del rapporto debito/Pil

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno è inferiore al 40% del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio sono esonerati dall'obbligo di ridurre il rapporto debito/pil. .

Gli enti che beneficiano di tale esonero devono comunicarlo al Servizio finanza locale entro la data fissata per la compilazione dei modelli (28 febbraio).

➤ **SANZIONI**

Mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'equilibrio economico in termini di competenza e/o della riduzione del rapporto debito/prodotto interno lordo

Questa ipotesi risulta dalla verifica effettuata dall'organo di revisione. Qualora si verifichi gli enti:

1. non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato, restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette;
2. non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/pil.

Le sanzioni operano anche per il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del rapporto debito/pil è valutato alla fine del triennio e, pertanto, le penalizzazioni per eventuale mancato rispetto scatteranno nel 2013.

Rimangono ferme le altre sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio economico.

Mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di cassa

Nel caso di mancato conseguimento anche dell'equilibrio economico di cassa gli enti, in aggiunta alle sanzioni sopra previste, non possono applicare avanzo alla parte corrente del bilancio, nell'anno successivo, ad eccezione delle quote di avanzo vincolate per legge o accantonate per rinnovi contrattuali o per la copertura di debiti fuori bilancio.

Nel caso in cui gli enti non rispettino esclusivamente l'equilibrio economico di cassa verrà applicata solo la sanzione connessa all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Per i **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** si applicano solo le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio economico di competenza e/o di cassa. Nessuna sanzione è prevista in caso di mancato conseguimento della riduzione del rapporto tra il debito ed il pil.

Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce inadempimento del patto, con conseguente applicazione delle sanzioni sopra previste.

Non sono previste sanzioni in caso di mancato invio entro il 31 luglio del modello 5B.

➤ **MONITORAGGIO**

Entro il 28 febbraio 2010 le province e i comuni inviano al Servizio finanza locale, i modelli 1A, 3A e 5A indicanti l'ammontare del debito e l'equilibrio economico in sede di previsione, nonché i dati relativi alla determinazione del rapporto indice tra spesa di personale e spesa corrente.

Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le province e i comuni, inviano al Servizio finanza locale, i modelli 1B, 3B e 5B con i dati a rendiconto.

Per il 2010 deve essere compilato anche il modello 2A con i dati di previsione cumulati per l'intero triennio 2010-2012. Nel 2013 dovrà essere compilato il modello 2B con i dati cumulati a rendiconto per il medesimo triennio.

I **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, sono tenuti all'invio anche dei modelli riguardanti il debito sebbene l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil sia solo consigliato.

L'invio si intende operato con l'inserimento dei dati nel "**sistema web finanza locale**".

Monitoraggio semestrale

Le province, i comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Servizio finanza locale, entro rispettivamente il 31 luglio ed il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e di cassa utilizzando il modello 4. I semestri scadono rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre.

Anche per l'invio del modello 4 relativo al secondo semestre del 2009 la scadenza è confermata al 28 febbraio 2010.

In occasione dei monitoraggi infrannuali, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal regolamento. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire al Servizio finanza locale, entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo di riferimento.

E' quindi necessario che i valori degli stanziamenti di bilancio consentano il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico; in caso contrario ne deve essere data giustificazione.

Non è necessario, invece, chiarire i motivi per i quali nelle colonne relative alla competenza e alla cassa non si ottenga l'equilibrio, perché è molto probabile che in corso d'anno si verifichino dei disallineamenti tra accertamenti ed impegni e tra riscossioni e pagamenti; è necessario che l'equilibrio sia garantito alla chiusura dell'esercizio, quindi presumibilmente nell'ultimo semestre ed in ogni caso in sede di rendiconto di gestione.

I **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** non sono tenuti al monitoraggio semestrale.

E' possibile provvedere alla rettifica di eventuali errori materiali nei dati rilevati dal sistema web e provvedere ad una nuova trasmissione, **entro e non oltre un mese dalle scadenze previste per l'invio dei modelli a preventivo ed a consuntivo (quindi rispettivamente 31 marzo e 31 agosto)**. Per i monitoraggi semestrali i termini sono 31 agosto dell'anno di riferimento e 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La procedura da seguire è la seguente:

- 1) contattare il Servizio finanza locale per concordare eventuali modifiche;
- 2) chiedere all'Insiel l'abilitazione alla modifica dei modelli già trasmessi ufficialmente alla Regione;
- 3) inviare comunicazione formale al Servizio finanza locale, sottoscritta dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione.

➤ **VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

L'organo di revisione:

a) certifica il contenuto dei modelli predisposti dagli enti in sede di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione.

Per la certificazione da produrre in sede di previsione è stato inserito un modello nel sistema web finanza locale che i revisori devono sottoscrivere e inviare al Servizio finanza locale; non è previsto alcun modello per la certificazione che il revisore dovrà inviare a consuntivo (il cui contenuto rimane a discrezione dell'organo di revisione stesso);

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi dandone comunicazione al Servizio finanza locale, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;

d) verifica, in occasione dei monitoraggi, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal regolamento.

Non sono necessarie certificazioni infrannuali.

➤ **OBBLIGHI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO FINANZA LOCALE**

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza è tenuta a:

a) raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali ed istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche;

b) inviare i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al Consiglio delle Autonomie Locali – Udine, alle sedi regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'Unione Province Italiane e dell'Unione nazionale Comunità ed Enti montani, a fini conoscitivi;

c) trasmettere alla Corte dei conti, ai fini dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in relazione al patto di stabilità, i dati dalla stessa richiesti.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Le norme di seguito illustrate sono propedeutiche all'applicazione delle disposizioni eccezionali contenute nell'articolo 13, commi 14 e seguenti, della LR 24/2009, che ha imposto limitazioni alle assunzioni nell'intero comparto unico del pubblico impiego regionale per il biennio 2010-2011. Pertanto, le procedure da seguire per dar corso ad assunzioni sono quelle indicate nel citato articolo 13, commi 14 e seguenti.

ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ

Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità non devono superare nel triennio 2009-2011 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente corrispondente al 35%. Per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni turistici come individuati dall'articolo 11, comma 6, lettera d), LR 17/2008, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 40%. Per determinare il valore della spesa corrente si tiene conto del Titolo I; per determinare il valore della spesa di personale si tiene conto dell'Intervento 1 del Titolo I della spesa corrente.

Gli enti che superano la percentuale di cui sopra adottano misure gestionali coerenti con l'obiettivo di riduzione del rapporto, motivando preventivamente ogni operazione di politica del

personale. Si richiama l'attenzione degli enti sull'importanza di una corretta logica programmatica ai fini del rispetto della disposizione normativa sopra illustrata.

Per l'anno 2010 gli enti che presentano una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nel triennio immediatamente precedente, superiore al 50% non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

Il riferimento al triennio immediatamente precedente si intende ai dati rilevabili dagli ultimi tre consuntivi approvati: pertanto gli anni da considerare sono il 2006, 2007 e 2008.

Per determinare il rapporto previsto tra spesa di personale e spesa corrente alla fine del triennio si tiene conto di quanto segue:

- a) vengono escluse le spese di personale connesse al pagamento di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e quelle derivanti da rinnovi contrattuali che dovessero intervenire nel triennio 2009-2011;
- b) non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:
 1. all'adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
 2. al servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni individuati quali "enti gestori" del Servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
 3. alle quote obbligatorie delle categorie protette ed ai lavoratori socialmente utili.

Tale disposizione impone quindi la sterilizzazione delle tipologie di spese sopra specificate sia dal numeratore che dal denominatore.

ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ

Gli enti non soggetti al patto di stabilità, per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009, devono preventivamente rispettare le seguenti condizioni:

- verificare se nel biennio precedente vi sono state cessazioni; gli enti che nel corso del 2009 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2008 solo se non già sostituite;
- l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

La spesa di personale cui fare riferimento si riferisce all'intervento 1, del titolo I della spesa, compreso quanto corrisposto al segretario.

Le procedure di mobilità in compensazione tra enti locali del comparto unico sono consentite anche se avvengono nel medesimo esercizio finanziario, purchè venga rispettato il limite di spesa previsto.

Gli enti non soggetti al patto di stabilità, per poter procedere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009, devono rispettare esclusivamente il limite di spesa come sopra specificato.

I **Comuni** con popolazione uguale od inferiore a **3.000 abitanti** possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'anno 2010.

Sono consentite deroghe, debitamente motivate, al regime assunzionale previsto, purchè siano

assicurate entrambe le seguenti condizioni, che si configurano quali parametri di virtuosità:

a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento.

A tale proposito si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 che prevede i nuovi parametri per il triennio 2010-2012. **(Esempio:** Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, previsto al punto 6) della certificazione dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è del 40%. L'ente risulta virtuoso se ha un rapporto più basso del 15% che corrisponde a circa 34%).

b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

A tal proposito si rammenta che con decreto del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2008 sono stati modificati i rapporti medi dipendenti/popolazione residente per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

Per la popolazione si fa riferimento all'ultimo dato ufficiale Posas; per i dipendenti si fa riferimento a quelli in servizio al 1° gennaio 2010.

(Esempio: Nel caso di fascia demografica da 1000 a 2999 abitanti il rapporto deve essere 1/154. Un dipendente ogni 154 abitanti. Ridurre il rapporto del 20% significa aumentare il denominatore. Pertanto risulterà virtuoso quell'ente che avrà un rapporto pari - con arrotondamenti - a circa 1/193; cioè un dipendente ogni 193 abitanti).

Le deroghe sopra richiamate consentono all'ente di assumere anche in mancanza di cessazioni e senza dover rispettare il limite di spesa. Le procedure per le assunzioni dovranno comunque essere conformi al disposto di cui all'articolo 13, commi 14 e seguenti della LR 24/2009.

Rimangono escluse le assunzioni di categorie protette per le sole quote obbligatorie, quelle relative ai lavoratori socialmente utili, nonché quelle all' adeguamento agli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale.

In relazione alle numerose segnalazioni pervenute dagli enti locali relativamente alla recente deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - n. 16 del 9 novembre 2009, in merito all'inclusione od esclusione dalle spese di personale (inserirle all'intervento 1 del titolo I della spesa) degli incentivi per la progettazione interna, dei diritti di rogito dei segretari comunali e degli incentivi per il recupero ICI, si condivide l'impostazione della Corte. Il giudice contabile ha affermato, infatti, che tali spese non rilevano ai fini dei conteggi previsti per la quantificazione della spesa di personale, poiché non possono ricondursi ad un concetto di riduzione della spesa stessa connesso alla dinamica contributiva ed occupazionale .

Modalità operative per l'inserimento dei dati nel "sistema web finanza locale"

Si ricorda che dopo l'operazione di inserimento dei dati nel sistema "web finanza locale" è necessario confermare la trasmissione dei dati stessi. In mancanza di conferma, i modelli non risultano trasmessi agli uffici regionali.

Gli importi inseriti nel sistema web devono essere espressi in euro con arrotondamento all'unità di euro.

Il Servizio finanza locale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. A tal fine si comunica che la struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

I recapiti sono i seguenti: Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139, e-mail alessandra.mossenta@regione.fvg.it; dott. Andrea Battiston – tel. : 0432 555267, e-mail andrea.battiston@regione.fvg.it; sig.ra Donatella Minisini – tel. 0432/555595, e-mail donatella.minisini@regione.fvg.it; sig.ra Laura Zuliani – tel. 0432/555451, e-mail laura.zuliani@regione.fvg.it;

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio finanza locale
- dott. Salvatore Campo -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Campo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Salvatore" written in a larger, more prominent script than the last name "Campo".